



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e l'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 15085/2023

TRA

ARMENS VITTORIO, rappresentato e difeso dall'avv. MORRA SALVATORE

Ricorrente

E

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAPASSO ERMINIO

Resistente

Fatto e diritto

Con atto di ricorso depositato il 4.08.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS, in persona del l.r.p.t.

Asseriva che con comunicazione n. prot. INPS -RDC -2020/2154640 e n. prot. INPS -RDC -2021/4763865- l'INPS chiedeva la restituzione di € 13.849,14 a seguito di pagamento non dovuto in ordine al reddito di cittadinanza, per la prestazione erogata da marzo 2020 ad agosto 2021 e da ottobre 2021 a settembre 2022.

Deduceva di essere in possesso dei requisiti di legge per beneficiare della prestazione in questione.

Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare l'illegittimità delle comunicazioni impugnate e per l'effetto annullare le richieste di restituzione delle somme erogate per la prestazione di reddito di cittadinanza, il tutto con la vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, l'INPS eccepiva con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.

In ragione della natura documentale della causa la stessa era decisa, a seguito di deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e l'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022.

Il ricorso è infondato.

La normativa in materia di reddito di cittadinanza, disciplinato dalla legge n. 26/19, di conversione del decreto legge n. 4/19, all'art. 1 comma 1, dispone che "E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili"; e all'art. 2, in merito ai beneficiari, prevede che "1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio

immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000”.

Nel caso di specie, l'INPS richiede la restituzione delle somme erogate per la prestazione reddito di cittadinanza a seguito dell'incrocio dei valori dichiarati dal ricorrente in DSU in ordine al nucleo familiare e la famiglia anagrafica ai fini Irpef.

L'Istituto deduce che alla data di presentazione delle domande RdC -due, nel caso di specie- il ricorrente risultava minore di anni 26.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente (DSU n. INPS-ISEE-2020-01965700D-00) si evince che il reddito da lavoro dipendente, per l'annualità 2020 è pari a 77 euro mentre quello per l'annualità 2020, (DSU n. INPS-ISEE-2020-01965700D-00), è pari a 521,00.

Pertanto, ai sensi della richiamata normativa il ricorrente non costituisce autonomo nucleo familiare stante la carenza dei requisiti previsti per i figli maggiorenni non conviventi con il nucleo familiare di origine, ovvero: il compimento del 26° anno di età; in alternativa, un reddito superiore a 4.000 euro per soggetti di età fino a 24 anni per cui il soggetto non si considera a carico dei genitori ai fini Irpef; oppure quando risulti coniugato o quando abbia a sua volta figli a carico.

Il ricorrente, in altri termini, in quanto nato il 21 agosto 2000, presentando le DSU come nucleo monocomponente, ha eluso, ai fini della determinazione dell'ISEE, la necessaria commistione dei suoi redditi con quelli posseduti dai genitori nelle annualità di cui sopra, nonché con quei redditi posseduti dal nucleo familiare di riferimento determinato ai sensi e per gli effetti del DPCM n. 159/2013.”

A fronte di tali circostanze appaiono generiche le allegazioni contenute in ricorso, atteso che parte istante non deduce il possesso dei requisiti tali da far ritenere legittima e non indebita l'erogazione della prestazione assistenziale di cui sopra.

L'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito prevede che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico di chi agisce in giudizio. (SSUU della Suprema Corte sentenza n. 18046/2010).

A tale riguardo nulla viene dedotto circa il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per i soggetti al di sotto dei 26 anni di età se non la circostanza di aver inoltrato le DSU che concorrono a formare i modelli ISEE, validi ai fini del percepimento della prestazione oggetto di lite.

La deduzione da parte dell'INPS circa la carenza dei requisiti necessari alla prestazione e la carente allegazione - e prova - da parte del ricorrente di una condizione diversa, giustifica la richiesta di restituzione della prestazione erogata.

Viene in rilievo, dunque, il disposto di cui al comma 4 dell'art 7 DL 7/2019, per cui: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito...”.

Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 92 cpc.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:

Rigetta il ricorso;

Spese compensate.

Napoli

Il Giudice

Dott. Ciro Cardellicchio